

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ favorevole

☐ non favorevole, per la seguente motivazione:

data della firma digitale del

Coordinatore dell'Ufficio:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

☒ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari contabili e personale

☐ Difesa del suolo

☐ Interventi nel Parco

☐ Lavori pubblici

☐ Pianificazione territoriale

☐ Ricerca e conservazione

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integ



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Direttore-Attività di Parco

Autorizzazione per attività ed usi

n. 12 D

del 27 luglio 2020

**oggetto: GiUMa Produzioni S.r.l.: diniego all'autorizzazione al
sorvolo dell'area parco con drone in località Monte Altissimo**

divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.

☒ sì

☐ no

necessità del parere Comitato scientifico

☒ sì

☐ no

Il Direttore

Considerato che, all'interno dell'area protetta, devono essere
sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna
protette e ai rispettivi habitat;

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del
Direttore del Parco, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p) del
Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco, di cui alla
deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ.
mod. ed integr.;

Dato atto che nelle categorie di attività ed usi riferibili alla
competenza autorizzativa del Direttore vanno considerati quelli di
tipo culturale, turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero,
compresi le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse
naturali, nonché lo svolgimento di attività commerciali e gli studi e
le ricerche scientifiche;

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31 che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Vista la richiesta datata 15 luglio 2020 (ns. prot. 2626 del 21 luglio 2020) avanzata dal Sig. Giuliano Torghele, per conto della GiUMa Produzioni S.r.l., con la quale si è inteso ottenere l'autorizzazione al sorvolo con drone per la realizzazione di spot promozionali nello spazio aereo del territorio Monte Altissimo (cava Henraux), durante il periodo 15 luglio-9 agosto 2020 con orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 18:00;

Dato atto che i luoghi interessati dalla richiesta si trovano in parte all'interno dell'area parco e in parte in area contigua di cava, così come risulta dagli allegati cartografici al Piano per il Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016, così come modificati con deliberazione n. 50 del 15 novembre 2018;

Ritenuto che l'attività proposta dal richiedente – cioè il sorvolo dell'area parco – rientri tra i divieti di cui all'art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr. e che al presente procedimento si applichino gli oneri istruttori di cui all'art. 123 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.;

Tenuto conto che il comma 3, dell'art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., dà la possibilità all'Ente Parco – in caso di necessità ed urgenza – di consentire deroghe a tali divieti, attraverso un provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato scientifico, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

Viste le disposizioni e le procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997 e succ. mod. ed integr., così come approvate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 2013;

Visto il parere vincolante del Comitato scientifico, inviato al Direttore del Parco con nota interna n. 15 del 21 luglio 2020 in cui è osservato che la domanda datata 15 luglio 2020 “ *non è conforme con le modalità per richiedere ed ottenere l'autorizzazione temporanea al sorvolo dell'area Parco che prevedono che la richiesta di autorizzazione venga inoltrata almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio dell'attività da autorizzare*”, oltre al fatto che la stessa richiesta, a differenza di quanto specificamente raccomandato con mail del segretario del Comitato scientifico del 14 luglio u.s. “ *non contiene elementi utili per la valutazione dell'impatto sull'avifauna nidificante nell'area protetta quali le caratteristiche del velivolo utilizzato e le modalità del sorvolo richiesto*”;

determina

- a) di **non autorizzare** la soc. GiUMa Produzioni S.r.l. al sorvolo dell'area parco per le ragioni dette in narrativa, come riportate dal parere vincolante del Comitato scientifico, lasciando comunque allo stesso soggetto la possibilità di sorvolare le area contigue di cava intercluse della zona del Monte Altissimo, con le seguenti prescrizioni, tenuto conto la loro immediata vicinanza a zone di riserva orientata:
- il numero esatto dei sorvoli necessari e la data di effettuazione degli stessi devono essere comunicati all'Ente parco il con un preavviso di almeno 24 ore e non possono protrarsi oltre il 31 agosto 2020;

determina

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile.

Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti